



# COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: [segreteria@comune.arcole.vr.it](mailto:segreteria@comune.arcole.vr.it)

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota per mille</u>
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9</b> (detrazione € 200,00)	6,0
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b> (cat. <b>D/10</b> o di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993)	1,0
<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b>	2,0
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	10,2
<b>AREE FABBRICABILI</b>	10,2
Abitazione concessa in <b>COMODATO</b> ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale;  <u>Per l'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre <b>Contratto di Comodato registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i.</b>, vale a dire: che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</u>	10,2
<b>FABBRICATI CATEGORIA D</b> (inclusi D5)	10,6
<b>IMMOBILI DIVERSI</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,2
<b>PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO</b>  riduzione di imposta al 75 per cento.	10,2



# COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: [segreteria@comune.arcole.vr.it](mailto:segreteria@comune.arcole.vr.it)

**DETRAZIONI, RIDUZIONI e ASSIMILAZIONI** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

- a) **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) **per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**.
- c) **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati** si considera una **riduzione del 50%** sulla base imponibile, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si considerano i fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono necessari interventi di risanamento o restauro conservativi;
- d) **per le unità immobiliari** – escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 – **concesse in comodato d'uso gratuito** a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale si considera una **riduzione del 50%** sulla base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che vi sia il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i., vale a dire: che il comodatario utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale, che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- e) viene considerata **adibita ad abitazione principale** rientrante, quindi, nell'esenzione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani (a partire dai 65 anni di età) o disabili (con riconoscimento della percentuale di invalidità del 67%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata e abbia le utenze di fornitura di acqua, luce e gas disattivate;
- f) viene considerata **adibita ad abitazione principale** rientrante, quindi, nell'esenzione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti utilizzata e che abbia le utenze di fornitura di acqua, luce e gas disattivate.